

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 28/06/2022

### FATTO

Il ricorrente deduce:

- di avere aperto un conto corrente con la resistente in data 14.12.2014, a seguito di richiesta tramite procedura online;
- che il pacchetto di conto scelto, denominato “Smart”, prevedeva quali condizioni contrattuali: a) canone annuo pari a zero euro, b) spese annue per conteggio interessi e competenze (spese fisse ad ogni liquidazione) pari a zero euro;
- che la totale assenza di spese fisse per il pacchetto “Smart” era anche ben evidenziata e pubblicizzata all’interno dell’area riservata del sito, nell’home banking personale, con la dicitura “Già tuo e gratuito per sempre”;
- che l’intermediario, in data 14.5.2021, inviava a mezzo pec la proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 118 T.U.B., introducendo “spese fisse di liquidazione trimestrali” di 2,50 euro mensili;
- di avere, in data 9.9.2021, inoltrato formale reclamo alla banca avverso la proposta



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di modifica unilaterale, chiedendo il ripristino della gratuità del pacchetto “Smart”;

- che in data 7.10.2021 veniva effettuato il primo addebito di spese trimestrali;
- che, in data 4.1.2021, l’intermediario rispondeva di avere ritenuto doverosi ulteriori approfondimenti, i cui esiti sarebbero stati comunicati quanto prima; nel frattempo, in attesa di assumere decisioni definitive, provvedeva a riaccreditare le spese di liquidazione di competenza del quarto trimestre 2021, con riserva di eventuale futuro recupero;
- che la proposta di modifica unilaterale del contratto è inammissibile per mancanza di giustificato motivo e inadempienza al mantenimento della gratuità del pacchetto.

Su queste premesse, il ricorrente chiede di: “a) intimare alla [banca resistente] l’annullamento della modifica unilaterale come da proposta del 14.5.2021 e il contestuale ripristino delle condizioni economiche in essere precedentemente; b) intimare alla [banca resistente] il pagamento di una somma pari a 7,50 euro a titolo di storno delle spese trimestrali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2021 addebitate in data 7.10.2021 e lo storno di eventuali altre spese illegittime che dovessero verificarsi in futuro e di cui la banca si è riservata la facoltà di procedere all’addebito; c) intimare alla [banca resistente] il pagamento di una somma pari a 20,00 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso all’ABF; d) assumere ogni altra decisione che ritenga opportuna”.

L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, eccependo:

- che il proprio operato è corretto, anche ai sensi dell’art. 118 T.U.B., e non sono stati diffusi messaggi pubblicitari fuorvianti, non avendo introdotto, né aumentato, né adeguato alcun canone in relazione al conto corrente bancario “*pacchetto Smart*”, che è rimasto gratuito;
- che la modifica ha riguardato esclusivamente l’incremento, su base mensile, delle spese fisse di liquidazione trimestrale, già previste sin dall’origine nel contratto quadro sottoscritto dal ricorrente;
- di avere ritenuto in ogni caso, come gesto di attenzione verso la propria clientela, di ripristinare al ricorrente le condizioni economiche originarie, relative alle spese fisse di liquidazione trimestrale, antecedenti la data di efficacia della modifica (14.7.2021) e di avere riaccreditato le spese fisse di liquidazione trimestrale addebitate, “*ciò fermi i propri diritti, compresi quelli sanciti dall’art. 118 del TUB, ivi incluso quello di adottare misure volte a differire l’efficacia della Modifica in relazione alle spese fisse di liquidazione trimestrali*”;
- che ne consegue il venire meno di qualsiasi doglianza del ricorrente e la cessazione della materia del contendere “*senza che ciò possa essere inteso quale rinuncia [della banca] ai propri diritti o riconoscimento delle contestazioni e/o pretese della ricorrente*”;
- di avere provveduto a rimborsare al ricorrente le spese sostenute per la presentazione del ricorso.

## DIRITTO

Con il ricorso il cliente contesta la proposta di modifica unilaterale ex art. 118 T.U.B. formulata dall'intermediario in data 14.5.2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrale, incrementato da 0,00 a 7,50 euro a trimestre.

Il cliente lamenta sia il mancato rispetto da parte dell'intermediario del presupposto, ex art. 118 T.U.B., relativo al giustificato motivo, sia che le condizioni contrattuali sono state modificate nonostante il rapporto di conto corrente "Smart", cui aveva aderito, fosse stato pubblicizzato dall'intermediario quale rapporto "gratuito per sempre".

In merito alla domanda *sub a)*, si osserva che, in un ricorso analogo nei confronti della stessa resistente, questo Collegio, con la decisione n. 7495/2022, ha ritenuto che essa vada *"interpretata alla stregua di una domanda di accertamento dell'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'intermediario, con conseguente applicazione al rapporto delle condizioni"* e non come una domanda che potrebbe implicare l'adozione da parte del Collegio di una pronuncia costitutiva.

Preliminarmente, si rileva che l'intermediario ha dichiarato di avere riaccreditato al cliente tutte le spese fisse di liquidazione trimestrale addebitate, applicate nel terzo e nel quarto trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022, e di avere ripristinato al ricorrente le condizioni economiche originarie, relative alle spese fisse di liquidazione trimestrale, antecedenti alla data di efficacia della modifica (14.7.2021), e anche di avere rimborsato al ricorrente le spese sostenute per la presentazione del ricorso, cosicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La decisione assunta dalla banca resistente appare peraltro conforme all'orientamento di questo Collegio che, con la decisione n. 7495/2022, ha stabilito che *"la variazione delle spese di liquidazione da 0,00 a 7,50 euro consta dell'introduzione nel regolamento contrattuale, limitatamente al set di condizioni denominate "pacchetto Smart" cui il ricorrente aveva "aderito", di clausole di costo nuove, concernenti la liquidazione trimestrale del conto, e non prima previste. Ciò fa sì che la modifica unilaterale fuoriesca dall'ambito dell'esercizio dello ius variandi e non possa ritenersi legittima, nel caso di specie. Deve dunque essere dichiarata nulla e inefficace la clausola di costo inserita e contestata dal ricorrente, al quale saranno applicabili le condizioni contrattuali in essere prima della modifica"*.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI